



# COMUNE DI TORTORETO

Provincia di Teramo

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 27-04-2018

**Oggetto:** ANNULLAMENTO ED ABROGAZIONE PARZIALE, IN AUTOTUTELA, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILI, OVVERO STAGIONALI (STABILIMENTI BALNEARI), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 24 GIUGNO 2016, A FRONTE DELLA SENTENZA DEL TAR PER L'ABRUZZO - SEZIONE PRIMA - N.238/2017 REG. PROV. COLL. DEL 10 MAGGIO 2017, PUBBLICATA IN DATA 30 MAGGIO 2017

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **16:15**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Piccioni Domenico</b>	<b>P</b>	<b>Cimini Dolores</b>	<b>P</b>
<b>Del Sordo Arianna</b>	<b>P</b>	<b>Cardinale Lanfranco</b>	<b>P</b>
<b>Marconi Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Di Domenico Marino</b>	<b>P</b>
<b>Ripani Giorgio</b>	<b>A</b>	<b>Di Matteo Domenico</b>	<b>P</b>
<b>Recinella Angela</b>	<b>P</b>	<b>Petrini Thea</b>	<b>P</b>
<b>Ciaffoni Loretta</b>	<b>A</b>	<b>Di Nicola Piero</b>	<b>P</b>
<b>Figliola Massimo</b>	<b>P</b>	<b>Straccialini Riccardo</b>	<b>P</b>
<b>Branciaroli Maurizio</b>	<b>P</b>	<b>Carusi Nico</b>	<b>P</b>
<b>Di Eusebio Fausto</b>	<b>P</b>		

Assegnati 17  
In carica 17

presenti n. 15  
assenti n. 2.

Assessori esterni:

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il Signor **Di Eusebio Fausto** in qualità di **Presidente del Consiglio**;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa **Piccioni Tiziana**.

La seduta è pubblica..

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21.07.2017 dall'oggetto "*Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione*" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2018 dall'oggetto "*Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020 e Nota di Aggiornamento al DUP 2018/2020*" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20.03.2018 dall'oggetto "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2019-2020*" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n.3 del 24.06.2016, avente ad oggetto "*Regolamento Comunale per le Attività Rumorose a Carattere Temporaneo, mobili ovvero Stagionali (Stabilimenti Balneari) – Approvazione*", con la quale veniva approvato il nuovo regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali (stabilimenti balneari)", composto da n.14 articoli, allegato al presente atto sotto la lettera "A";

**RILEVATO** che il prefato regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali (stabilimenti balneari), veniva impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per L'Abruzzo – Sezione Prima, dalla società Lanari Ennio & Co. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con ricorso n.350/2016 Reg. Gen. notificato il 03 agosto 2016, depositato in data 04 agosto 2016, per l'annullamento del regolamento medesimo;

**VISTA** la Sentenza n.238/2017 Reg. Prov. Coll. del 10.05.2017, pubblicata in data 30.05.2017, con la quale l'adito T.A.R. Abruzzo – Sez. L'Aquila statuiva testualmente come appresso:

*"Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:*

- a) annulla le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art.7 del regolamento impugnato;*
- b) annulla l'art.3, comma 2, del regolamento, nella parte in cui si prevede che la documentazione allegata alla istanza di nullasto preventivo di impatto acustico deve essere inviata all'Ufficio Commercio del Comune, anziché allo Sportello Unico per le Attività Produttive;*
- c) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, e dispone il rimborso, a carico del Comune di Tortoreto ed in favore della ricorrente, della somma pari al 50 per cento del contributo unificato versato.*

*Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa";*

**PRESO ATTO** che, a tutt'oggi, la sopra indicata Sentenza del T.A.R. Abruzzo – Sez. L'Aquila n.238/2017 Reg. Prov. Coll. del 10.05.2017, pubblicata in data 30.05.2017, non risulta passata in giudicato, in quanto oggetto di impugnazione dinanzi il competente Consiglio di Stato;

**VISTA** la proposta di Delibera del Consiglio Comunale del 20.03.2018 n.16 avente ad oggetto *“Annullamento parziale, in autotutela, dell’art.3, commi 2 e 3, e dell’art.7, commi 3, 4 e 5, del Regolamento Comunale per le Attività Rumorose a carattere temporaneo, mobili ovvero Stagionali (Stabilimenti Balneari), approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i Poteri di Consiglio Comunale n.3 del 24 giugno 2016, in forza della Sentenza del TAR per L’Abruzzo – Sezione Prima, n.238/2017 Reg. Prov. Coll. del 10 maggio 2017, pubblicata in data 30 maggio 2017”*;

**VISTA** la Convocazione della Commissione Urbanistica – LL.PP. – Ecologia – Trasporti – Sanità, per la data del 12.04.2018, ore 15:30, con nota Port. n.9549 del 04 aprile 2018 a firma del Presidente, Geom. Maurizio Branciaroli, ed in particolare il punto n.3 dell’ordine del giorno *“Regolamento Comunale per le Attività Rumorose a Carattere Temporaneo, Mobili, ovvero Stagionali (Stabilimenti Balneari)”*;

**VISTO** il verbale della Commissione Consiliare Urbanistica – LL.PP. – Ecologia – Trasporti – Sanità, nella seduta del 12.04.2018, ore 15:30, dal quale emerge che, in presenza del numero legale degli intervenuti, la seduta è stata regolarmente aperta per la trattazione del sopra specificato ordine del giorno, e segnatamente per il punto *“Regolamento Comunale per le Attività Rumorose a Carattere Temporaneo, Mobili, ovvero Stagionali (Stabilimenti Balneari)”*, in riferimento al quale ha inizialmente relazionato l’Avv. Gabriele Rapali, quale legale di fiducia dell’Ente, nel procedimento n.238/2017 Reg. Prov. Coll. – n.350/2016 Reg. Ric. Presso il TAR Abruzzo, per essere sollevate poi, dal Cons. Di Nicola Avv. Piero, alcune osservazioni in merito all’art.6, comma 2, del Regolamento suddetto, ed in particolare sui sei eventi *“che rivestono carattere di particolarità”*, nonché presentate, dal Cons. Straccialini Dott. Riccardo, richieste di chiarimenti in ordine alle modifiche al Regolamento medesimo in relazione alla Sentenza del TAR, con proposta di modifica dell’art.7 del Regolamento stesso in punto di attività di controllo;

**VALUTATA** la opportunità di procedere, in autotutela, all’annullamento parziale del più volte richiamato regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili ovvero stagionali (stabilimenti balneari), ed in particolare delle disposizioni contenute agli articoli 3, comma 2, e 7, commi 3 e 4, del regolamento medesimo, stante la intervenuta dichiarazione di illegittimità degli stessi da parte del T.A.R. de L’Aquila ed il conseguente annullamento degli articoli medesimi disposto con la prefata Sentenza n.238/2017 Reg. Prov. Coll. del 10.05.2017, pubblicata in data 30.05.2017, nei limiti indicati in motivazione;

**PRESO ATTO** che la declaratoria di parziale illegittimità pronunciata dal T.A.R. Abruzzo – Sez. L’Aquila, per le ragioni che verranno appresso spiegate, si riferisce a fattispecie che si rinvencono e/o assorbono ulteriori disposizioni contenute nel richiamato regolamento comunale, rispetto a quelle espressamente indicate nella Sentenza n.238/2017 Reg. Prov. Coll. del 10.05.2017, pubblicata in data 30.05.2017, per le quali si ravvede l’opportunità di procedere, in autotutela, all’abrogazione e riformulazione delle disposizioni medesime, per le stesse motivazioni e nei limiti indicati nella citata sentenza;

**CONSIDERATO** che il richiamato regolamento comunale, all’**art.7 “Attività di controllo di esercizi serviti da impianti elettroacustici fissi”**, dispone espressamente: *“A garanzia del rispetto dei valori limite di immissione ed emissione sonora degli impianti elettroacustici fissi a servizio delle attività che ne avranno fatto richiesta,*

*secondo quanto dichiarato nella documentazione di cui all'art. 4, l'Amministrazione Comunale potrà incaricare un Tecnico Competente in Acustica, affinché, nel corso di qualunque evento in cui si preveda lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale danzante, proceda al rilievo dei livelli di pressione sonora ed alla susseguente verifica di conformità con i limiti normativi.*

*I costi di tali prestazioni saranno a carico delle attività richiedenti il nullaosta preventivo di impatto acustico.*

*Inoltre, sempre a garanzia del rispetto dei valori limite di immissione ed emissione sonora degli impianti elettroacustici fissi a servizio delle attività che ne avranno fatto richiesta, secondo quanto dichiarato nella documentazione di cui all'art. 4, il titolare e/o gestore dell'attività munito di licenza per trattenimenti musicali e/o danzanti ex art.80 del T.U.L.P.S., per le serate in cui sarà stato autorizzato al prolungamento dell'attività di intrattenimento, dovrà incaricare un Tecnico Competente in Acustica, affinché, nel corso di ciascuno di detti eventi, proceda al rilievo dei livelli di pressione sonora ed alla susseguente verifica di conformità con i limiti normativi.*

*Gli esiti delle rilevazioni (report di misura prodotti ai sensi del D.M. 16/03/1998) dovranno essere depositati presso gli Uffici comunali competenti, entro le 48 (quarantotto) ore successive l'attività di intrattenimento musicale e/o danzante.*

*I costi di tali prestazioni saranno a carico delle attività richiedenti il nullaosta preventivo di impatto acustico”;*

**PRESO ATTO** che, il Collegio giudicante, nelle motivazioni poste alla base della succitata pronuncia, ha rilevato come, né la legge statale (L.26.10.1995 n.447), né la legge regionale (L.R. 17.07.2007 n.23), dettano norme a tutela dell'inquinamento acustico, abilitando i Comuni ad imporre a carico dei gestori di discoteche o di attività di intrattenimento musicale e danzante di assumere, per determinati eventi, un tecnico competente in acustica al fine del rilievo dei livelli di pressione sonora durante tali eventi, limitandosi la Legge Regionale a prevedere, a carico del gestore, da una parte, l'obbligo preventivo di allegare alla domanda di autorizzazione o di nulla osta di impatto acustico la documentazione di previsione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (art. 4, comma 3, L.R. 23/2007), nonché dall'altra parte, l'obbligo, successivo al rilascio del nulla osta, di comunicare al Comune “i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto «collaudo acustico», redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale; «collaudo acustico» che tiene conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato” (art. 4, comma 7, L.R. 23/2007);

**ATTESO** che, a fronte di tali premesse, il T.A.R. Abruzzo – Sez. L'Aquila ha affermato l'illegittimità delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del citato art.7 del regolamento impugnato, potendo il Comune obbligare gli operatori ad effettuare il c.d. “collaudo acustico” soltanto in fase di primo avvio dell'attività dopo la richiesta del nulla osta di impianto acustico, e, comunque, per un periodo “non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività”, ma non anche dopo l'avvio dell'attività e dopo il collaudo acustico, spettando al Comune stesso, ai sensi dell'art.14 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 e dell'art.13 della Legge Regionale 23/2007, nell'esercizio del suo potere di vigilanza e controllo, nonché alla Provincia nell'ambito della propria competenza, l'esecuzione dei controlli in loco per la verifica del rispetto dei limiti normativi dei livelli di pressione sonora, avvalendosi anche delle strutture specialistiche dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA);

**CONSIDERATO** che la sopra indicata declaratoria di illegittimità pronunciata dal T.A.R. Abruzzo – Sez. L’Aquila ed il conseguente annullamento dei commi 3 e 4 dell’art.7 travolgono anche al successivo comma 5 dello stesso articolo 7, che va, pertanto, abrogato e riformulato, essendo la disposizione ivi contenuta, in punto di costi della prestazione del tecnico incaricato, riferita all’attività di cui ai citati commi 3 e 4 dichiarata illegittima;

**RILEVATO**, sotto diverso profilo, che l’art.3 del regolamento in esame, dal titolo **“Documentazione per la presentazione di istanza di nullaosta preventivo di impatto acustico”**, recita espressamente:

*“I soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici fissi, che intendano dare corso alle attività disciplinate nel presente capo, hanno l’obbligo di avanzare istanza di nullaosta preventivo di impatto acustico. A tal fine, i soggetti medesimi dovranno predisporre, prima dell’inizio dell’attività in parola, una documentazione, redatta, per la parte di pertinenza, da Tecnico Competente, comprendente:*

- a) dichiarazione del titolare, sotto propria, personale responsabilità, ai sensi del D. P. R. 28/12/00 n. 445, contenente una dettagliata descrizione in ordine alla natura ed al carattere dell’attività di intrattenimento;*
- b) una valutazione previsionale di impatto acustico, così articolata:*
  - elenco delle sorgenti completo dei rispettivi valori di emissione, secondo le relative norme di omologazione e certificazione, ovvero dei medesimi valori ricavabili sulla base dei dati in letteratura;*
  - stima dell’impatto acustico in ordine alle risultanze di cui al precedente punto, contenente gli opportuni indirizzi volti ad assicurare la riduzione dell’impatto ambientale riferibile alle condizioni di impiego delle sorgenti in oggetto.*

*La documentazione, di cui alle lettere precedenti dovrà essere inviata, unitamente al suddetto atto di istanza, all’Ufficio Commercio del Comune, che effettua le necessarie valutazioni, in merito alle specifiche inerenti la tutela dall’inquinamento acustico.*

*In caso di esito positivo, in ordine alle risultanze di specie, il Servizio rilascia il richiesto nullaosta preventivo di impatto acustico”;*

**CONSIDERATO** che, in riferimento al citato art.3 del regolamento, il T.A.R. Abruzzo – Sez. L’Aquila ha ritenuto fondata la censura sollevata dal ricorrente, dichiarando l’illegittimità del comma 2 dell’articolo stesso, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. m) del D.P.R. 160/2010, laddove richiede che la documentazione inerente la presentazione dell’istanza di nulla osta preventivo di impatto acustico vada depositata all’Ufficio Commercio del Comune, anziché presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive;

**RITENUTO** che, a tal proposito, il Collegio giudicante ha richiamato la disposizione di cui all’art.5, comma 1, del D.P.R. 19.10.2011 n. 227, collocato all’interno del capo III, in materia di inquinamento acustico, secondo cui: *“Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160”;*

**PRESO ATTO** che, per le stesse motivazioni e limiti indicati in parte motiva della sentenza, anche il comma 1 dell'art.4, il comma 2 dell'art.6, il comma 1 dell'art.9 ed il comma 1 dell'art.12 del richiamato regolamento comunale devono essere abrogati e riformulati, nella parte in cui indicano e fanno riferimento all'Ufficio Commercio anziché lo Sportello Unico per le Attività Produttive;

**DATO ATTO**, pertanto, della necessità di procedere, in autotutela, da una parte, all'annullamento parziale del regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali (stabilimenti balneari), limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime dal Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo – Sez. L'Aquila, in forza della Sentenza n.238/2017 Reg. Prov. Coll. del 10.05.2017, pubblicata in data 30.05.2017, nonché, dall'altra parte, alla abrogazione parziale e riformulazione delle ulteriori disposizioni del regolamento, conseguenziali alla precitata declaratoria di illegittimità, e segnatamente:

- le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art.7, da annullarsi in toto;
- le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.7, da abrogarsi in toto;
- le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3, da annullarsi nella parte in cui prevedono che la documentazione allegata alla istanza di nullaosta preventivo di impatto acustico debba essere inviata all'Ufficio Commercio del Comune, anziché allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- le disposizioni di cui al comma 1 dell'art.4, da abrogarsi nella parte in cui viene indicato l'Ufficio Commercio del Comune, anziché lo Sportello Unico per le Attività Produttive, come Ufficio Comunale competente al rilascio del nulla osta preventivo di impatto acustico, in favore dei soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari;
- le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.6, da abrogarsi nella parte in cui viene indicato l'Ufficio Commercio del Comune, anziché lo Sportello Unico per le Attività Produttive, quale Ufficio Comunale al quale va presentato il programma descrittivo degli eventi ai fini del rilascio dei necessari nulla osta;
- le disposizioni di cui al comma 1 dell'art.9, da abrogarsi nella parte in cui viene indicato l'Ufficio Commercio, anziché lo Sportello Unico per le Attività Produttive, quale Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione in favore dei soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici mobili;
- le disposizioni di cui al comma 1 dell'art.12, da abrogarsi nella parte in cui viene indicato l'Ufficio Commercio, anziché lo Sportello Unico per le Attività Produttive, quale Ufficio Comunale competente alla istruttoria e conclusione dei singoli procedimenti ai fini del rilascio del previsto nulla osta preventivo di impatto acustico, ovvero della prevista autorizzazione;

**VISTO** il “*Regolamento Comunale per le Attività Rumorose a Carattere Temporaneo, mobili ovvero Stagionali (Stabilimenti Balneari)*”, approvato giusta deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri di Consiglio Comunale n.3 del 24.06.2016, ed in particolare gli articoli 3, comma 2, e 7, commi 3 e 4, del regolamento medesimo;

**VISTA** la Sentenza n.238/2017 Reg. Prov. Coll. del 10.05.2017, pubblicata in data 30.05.2017, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per L'Abruzzo - Sezione Prima de L'Aquila;

**VISTI:**

- la Legge Statale 26 ottobre 1995 n.447;

- la Legge Regionale 17 luglio 2007 n.23;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
- il D.P.R. 19.10.2011 n. 227;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n.241/90;
- il D. Lgs n.267/2000;

**ACQUISITI** i necessari pareri ai sensi dell'at.49 del D. Lgs n.267/2000;

Uditi gli interventi che si riportano in allegato;

Con votazione:

Favorevole n. 10

Contrari n. 2 ( Straccialini, Di Nicola)

Astenuti:n. 3 ( Di Matteo, Petrini, Carusi);

### **DELIBERA**

**DI RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone altresì motivazione ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e s.m. e i., e, di conseguenza, di:

- 1) **ANNULLARE** integralmente ed in autotutela i commi 3 e 4 dell'art.7 del regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali (stabilimenti balneari).
- 2) **ABROGARE** il comma 5 dell'art.7 del richiamato regolamento comunale.
- 3) **APPROVARE ED EMANARE** il nuovo testo dell'art.7 del citato regolamento comunale, come appresso:  
*“Art. 7 - Attività di controllo di esercizi serviti da impianti elettroacustici fissi  
A garanzia del rispetto dei valori limite di immissione ed emissione sonora degli impianti elettroacustici fissi a servizio delle attività che ne avranno fatto richiesta, secondo quanto dichiarato nella documentazione di cui all'art. 4, l'Amministrazione Comunale potrà incaricare un Tecnico Competente in Acustica, affinché, nel corso di qualunque evento in cui si preveda lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale danzante, proceda al rilievo dei livelli di pressione sonora ed alla susseguente verifica di conformità con i limiti normativi.  
I costi di tali prestazioni saranno a carico delle attività richiedenti il nullaosta preventivo di impatto acustico”.*
- 4) **DISPORRE**, per l'effetto, che l'art.7 del richiamato regolamento comunale, a seguito della pubblicazione della presente deliberazione, debba essere letto così come testualmente riportato nel precedente punto *sub* n.3).
- 5) **ANNULLARE PARZIALMENTE ED IN AUTOTUTELA** i commi 2 e 3 dell'art.3 del medesimo regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali (stabilimenti balneari), nella parte in cui prevedono che la documentazione allegata alla istanza di nullaosta



preventivo di impatto acustico deve essere inviata all'Ufficio Commercio del Comune, anziché allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

- 6) **APPROVARE ED EMANARE** il nuovo testo dell'art.3 del prefato regolamento comunale, come appresso:

**“Art.3 - Documentazione per la presentazione di istanza di nullaosta preventivo di impatto acustico**

*I soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici fissi, che intendano dare corso alle attività disciplinate nel presente capo, hanno l'obbligo di avanzare istanza di nullaosta preventivo di impatto acustico.*

*A tal fine, i soggetti medesimi dovranno predisporre, prima dell'inizio dell'attività in parola, una documentazione, redatta, per la parte di pertinenza, da Tecnico Competente, comprendente:*

- a) *dichiarazione del titolare, sotto propria, personale responsabilità, ai sensi del D. P. R. 28/12/00 n. 445, contenente una dettagliata descrizione in ordine alla natura ed al carattere dell'attività di intrattenimento;*
- b) *una valutazione previsionale di impatto acustico, così articolata:*
  - *elenco delle sorgenti completo dei rispettivi valori di emissione, secondo le relative norme di omologazione e certificazione, ovvero dei medesimi valori ricavabili sulla base dei dati in letteratura;*
  - *stima dell'impatto acustico in ordine alle risultanze di cui al precedente punto, contenente gli opportuni indirizzi volti ad assicurare la riduzione dell'impatto ambientale riferibile alle condizioni di impiego delle sorgenti in oggetto.*

*La documentazione di cui alle lettere precedenti, dovrà essere inviata, unitamente al suddetto atto di istanza, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, che effettua le necessarie valutazioni, in merito alle specifiche inerenti la tutela dall'inquinamento acustico.*

*In caso di esito positivo, in ordine alle risultanze di specie, il Servizio rilascia il richiesto nullaosta preventivo di impatto acustico”.*

- 7) **DISPORRE**, per l'effetto, che l'art.3 del suindicato regolamento comunale, a seguito della pubblicazione della presente deliberazione, debba essere letto così come testualmente riportato nel precedente punto *sub* n.6).
- 8) **ABROGARE** parzialmente il comma 1 dell'art.4 dello stesso regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali (stabilimenti balneari), nella parte in cui indica l'Ufficio Commercio del Comune, anziché lo Sportello Unico per le Attività Produttive, come ufficio dal quale sia stato ottenuto il nulla osta preventivo di impatto acustico, dai soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari.
- 9) **APPROVARE ED EMANARE** il nuovo testo dell'art.4 del richiamato regolamento comunale, come appresso:
- “Art. 4 - Documentazione per la garanzia d'esercizio**
- I soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari che abbiano ottenuto il nullaosta preventivo di impatto acustico dello Sportello Unico per le Attività Produttive, devono predisporre, entro quindici giorni successivi alla data di rilascio dello stesso, una copia della suddetta documentazione redatta*

da Tecnico Competente, che unitamente alla seguente ulteriore documentazione, dovrà essere consegnata al medesimo ufficio comunale:

a) le specifiche di cui agli artt. 4 e 5 del DPCM 16 aprile 1999 n. 215, redatte in ossequio alle collegate procedure, secondo quanto richiamato nel testo dei medesimi, nonché negli inerenti allegati tecnici.

Per quanto di pertinenza, il disposto dei due articoli in parola deve intendersi esteso anche alle prescrizioni di cui alla successiva lettera b);

b) relazione tecnica, con l'indicazione dettagliata delle soluzioni adottate per garantire il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6, redatta anche secondo le linee definite all'Allegato D del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998.

Il nullaosta dovrà essere esposto in modo tale da essere chiaramente visibile al pubblico.

L'incartamento prodotto in ottemperanza a quanto prescritto ai precedenti punti a) e b) dovrà essere custodito presso la struttura, ed esibito, dietro richiesta, ai competenti organi di controllo.

La documentazione relativa alle sorgenti in uso vincola strettamente al loro impiego esclusivo.

La violazione del precedente disposto, nella misura dell'utilizzo di sorgenti diverse da quelle di proprietà del titolare della concessione, alle cui specifiche inerisce la documentazione in parola, comporta l'immediata sospensione dell'attività di intrattenimento”.

10) **DISPORRE**, per l'effetto, che l'art.4 del richiamato regolamento comunale, a seguito della pubblicazione della presente deliberazione, debba essere letto così come testualmente riportato nel precedente punto *sub* n.9).

11) **ABROGARE** parzialmente il comma 2 dell'art.6 del citato regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali (stabilimenti balneari), nella parte in cui indica l'Ufficio Commercio del Comune, anziché lo Sportello Unico per le Attività Produttive, quale Ufficio Comunale competente per la presentazione del programma descrittivo degli eventi ai fini del rilascio dei necessari nulla osta.

12) **APPROVARE ED EMANARE** il nuovo testo dell'art.6 del richiamato regolamento comunale, come appresso:

**“Articolo 6 - Limiti di orario - Attività servite da impianti elettroacustici fissi.**

*Durante il periodo estivo, e precisamente dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, sotto l'espressa condizione che siano rispettati i pertinenti limiti di cui alle voci precedenti, all'avvenuta conclusione delle istruttorie di merito, è consentito il protrarsi delle attività di intrattenimento delle quali trattasi, durante il periodo notturno, fino alle ore 01:00, dalla giornata della domenica alla giornata del giovedì, e fino alle ore 02:00, nelle giornate del venerdì e del sabato.*

*Nello stesso periodo (dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno), ai titolari di licenza ex art.80 del T.U.L.P.S., è consentito il prolungamento dell'attività di intrattenimento musicale e danzante, fino e non oltre le ore 04,00, nelle serate del 14 e del 15 agosto, nonché, fino e non oltre le ore 03,00 in ulteriori n.6 (sei) serate per l'intera stagione, in caso di eventi che rivestano il carattere della particolarità, sia nel territorio comunale che nei comuni limitrofi, che andranno*

*comunicati allo Sportello Unico per le Attività Produttive, mediante presentazione di apposito programma descrittivo dell'evento, ai fini del rilascio del necessario nulla - osta.*

*I titolari di autorizzazione sono tenuti a controllare ed a far rispettare la quiete pubblica ed attendere alla sicurezza del territorio limitrofo e di pertinenza della propria struttura, anche oltre il normale orario consentito, per almeno un'ora dopo.*

*Nei casi di prolungamento dell'orario dell'attività di intrattenimento musicale e danzante, i titolari di licenza dovranno garantire la presenza di guardie giurate all'esterno dei locali, in possesso di regolare licenza di pubblica sicurezza.*

*E', inoltre, consentita nella zona antistante gli stabilimenti balneari, la diffusione di musica esclusivamente per attività ricreative e ginniche (fitness, step, aerobica, ecc.), dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,00.*

*E' fatto, comunque, obbligo di sospendere le emissioni sonore prodotte dagli impianti elettroacustici dalle ore 13,00 alle ore 17,30".*

13) **DISPORRE**, per l'effetto, che l'art.6 dello stesso regolamento comunale, a seguito della pubblicazione della presente deliberazione, debba essere letto così come testualmente riportato nel precedente punto *sub* n.12).

14) **ABROGARE** parzialmente il comma 1 dell'art.9 del sopra indicato regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali (stabilimenti balneari), nella parte in cui viene indicato l'Ufficio Commercio, anziché lo Sportello Unico per le Attività Produttive, quale Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione in favore dei soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici mobili.

15) **APPROVARE ED EMANARE** il nuovo testo dell'art.9 del richiamato regolamento comunale, come appresso:

**“Articolo 9 - Prescrizioni per la garanzia d'esercizio**

*I soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici mobili, che abbiano ottenuto l'autorizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, possono richiedere lo svolgimento di massimo n.4 eventi al mese per sito, nel rispetto dei valori di immissione pari a 70 dB in facciata al ricettore più esposto, sulla base di quanto previsto e riportato nella Tabella 2 della D.G.R. n.770/P.*

*A tal fine, devono:*

- *presentare espressa richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, ai sensi della Legge n.447/95, art.6, comma 1, lettera h), e della D.G.R. n.770/P del 14.11.2011, utilizzando apposito modulo allegato al presente regolamento sotto la lettera “A”;*
- *entro le quarantotto ore precedenti l'inizio dell'attività di intrattenimento, effettuare tempestiva comunicazione al Servizio in parola e/o presentare un programma stagionale temporaneo (max 4 eventi al mese) con indicazione delle date degli eventi, di cui al presente provvedimento, in merito al carattere ed alla natura dell'attività medesima;*
- *acquisire un verbale, a firma di Tecnico Competente, in ordine ai requisiti degli impianti elettroacustici destinati ad entrare in servizio presso la sede dell'esercizio in argomento, recante una dichiarazione inerente il rispetto*

*dei limiti acustici di cui all'art.10 del presente regolamento e le eventuali prescrizioni volte ad assicurare il rispetto dei limiti stessi (eventuale taratura dell'impianto elettroacustico).*

*Tale documento dovrà essere custodito, unitamente a copia protocollata della comunicazione di cui al punto precedente, presso la struttura, ed esibita, dietro richiesta, ai summenzionati organi di controllo.*

*L'autorizzazione dovrà essere esposta in modo tale da essere chiaramente visibile al pubblico”.*

16) **DISPORRE**, per l'effetto, che l'art.9 del citato regolamento comunale, a seguito della pubblicazione della presente deliberazione, debba essere letto così come testualmente riportato nel precedente punto *sub* n.15).

17) **ABROGARE** parzialmente il comma 1 dell'art.12 del prefato regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali (stabilimenti balneari), nella parte in cui viene indicato l'Ufficio Commercio, anziché lo Sportello Unico per le Attività Produttive, quale Ufficio Comunale competente alla istruttoria e conclusione dei singoli procedimenti ai fini del rilascio del previsto nulla osta preventivo di impatto acustico, ovvero della prevista autorizzazione.

18) **APPROVARE ED AMANARE** il nuovo testo dell'art.12 dello stesso regolamento comunale, come appresso:

**“Articolo 12 - Istruttorie**

*Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il termine massimo per la conclusione dei singoli procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive, ai fini del rilascio del previsto nullaosta preventivo di impatto acustico, ovvero della prevista autorizzazione, è fissato in quindici giorni, a decorrere dalla data di ricevimento delle collegate istanze.*

*Tale termine si intende sospeso, qualora risulti necessaria una integrazione della documentazione agli atti.*

*Il residuo del periodo in parola decorrerà dalla data di acquisizione degli incartamenti di merito.*

*La validità delle autorizzazioni ovvero dei nullaosta preventivi, relativi alle attività disciplinate dal presente provvedimento, cessa, comunque, decorsi centocinquanta (180) giorni dalla data del loro rilascio”.*

19) **DISPORRE**, per l'effetto, che l'art.12 del suindicato regolamento comunale, a seguito della pubblicazione della presente deliberazione, debba essere letto così come testualmente riportato nel precedente punto *sub* n.18).

20) **TRASMETTERE** il presente atto al Settore n.6 “Ambiente - Protezione Civile - Manutenzione - Autoparco - Demanio - Commercio – SUAP”, al Settore n.3 “Polizia Locale” ed al Settore n.1 “Segreteria – Affari Generali”, per quanto di rispettiva competenza.

21) **DICHIARARE**, con la seguente votazione:

Favorevole n. 10

Contrari n. 2 ( Straccialini, Di Nicola)

Astenuti:n. 3 ( Di Matteo, Petrini, Carusi);

immediatamente eseguibile il presente atto, avente carattere d'urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, del D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

Allegato "A"

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti funzionari esprimono il parere favorevole di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE:</b> Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' REGOLARITA' TECNICA 24-04-2018	Il Responsabile del servizio interessato F.to Polletta Sabrina
--	---

<b>PARERE:</b> Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' REGOLARITA' CONTABILE 24-04-2018	Il Responsabile del servizio interessato F.to MARCHEGIANI MARINA
--	---

PRIVO DI RILIEVO CONTABILE

Di identificare responsabile del procedimento il / la **Sig.Polletta Sabrina**.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura, e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**Il Presidente**

F.to Di Eusebio Fausto

**Il SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Piccioni Tiziana

**Il Consigliere Anziano**

F.to Del Sordo Arianna

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*):

- *diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.*
- *è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*
- 

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dalla Residenza comunale, li



**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Piccioni Tiziana**

---